

2013 solo alcuni organismi regionali erano stati istituiti²¹ ed AGEA ha continuato a svolgere le funzioni di cui si tratta per le restanti regioni.

In merito ai ritardi nella realizzazione del decentramento a livello regionale delle funzioni di organismo pagatore, la Corte dei conti ha effettuato nel 2009 un'indagine, alla quale si rimanda²².

3.1.4 Il finanziamento dell'Unione Europea

I due successivi paragrafi in sintesi espongono elementi informativi e dati finanziari relativi al finanziamento a carico del bilancio dell'Unione Europea destinato agli operatori agricoli italiani e alla sua acquisizione da parte degli organismi pagatori nazionali, distintamente per il FEAGA (par.3.1.5) e per il FEASR (par. 3.1.6).

3.1.5 Il finanziamento al settore agricolo a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia-FEAGA

- Il procedimento di finanziamento comunitario è articolato sul rimborso delle spese anticipate dagli organismi pagatori agli operatori del comparto agricolo e da tali organismi mensilmente “dichiarati” alla Commissione ai fini del citato rimborso²³.

Nel 2012, il FEAGA ha erogato finanziamenti a favore del settore agricolo per 44,5 miliardi di euro, il 10,2 per cento dei quali, pari a 4.574 milioni di euro a favore dell'agricoltura italiana. Nel successivo esercizio 2013 i finanziamenti comunitari all'Italia sono ammontati a 4.531 milioni di euro pari al 10,0 per cento del totale delle erogazioni FEOGA (45,1 miliardi di euro).

- In ambito italiano, il finanziamento a favore degli operatori del settore agricolo è stato erogato dagli organismi pagatori²⁴ negli importi evidenziati nei seguenti prospetti.

²¹ Qui di seguito gli organismi pagatori istituiti dalle Regioni/Province autonome che hanno operato nel 2012 e nel 2013:

in Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura-AGREA; in Toscana, l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura-ARTEA; in Veneto, l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura-AVEPA; in Lombardia, l'Organismo pagatore regionale-OPLO; in Piemonte, l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura-ARPEA; in Trentino, l'Agenzia provinciale per i pagamenti della Provincia Autonoma di Trento-APPAG; in Alto Adige, l'Organismo pagatore per la Provincia Autonoma di Bolzano-OPPAB; in Calabria, l'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura-ARCEA.

²² Cfr. Corte dei conti, Sezione affari comunitari e internazionali, relazione speciale 2/2009 (Gli organismi pagatori in Italia. Stato di attuazione e costo del decentramento).

²³ Il procedimento instaurato è tale che le spese sostenute in ambito nazionale nel periodo 16 ottobre anno (n-1)–15 ottobre anno (n) vengono imputate, in ambito comunitario, all'esercizio finanziario n (1 gennaio–31 dicembre).

Il meccanismo prevede, in effetti, che le spese anticipate mensilmente dagli organismi pagatori vengono rimborsate dalla Commissione nei primi giorni del secondo mese successivo a quello dell'anticipo. Sicché le spese anticipate nel primo mese (che per convenzione va dal 16 ottobre al 30 novembre anno n-1) vengono rimborsate nel mese di gennaio dell'anno (n); quelle anticipate nell'ultimo mese (che per convenzione va dal 1° al 15 ottobre dell'anno n) vengono rimborsate a dicembre dell'anno (n).

²⁴ Oltre agli organismi pagatori regionali attivi e ad AGEA, operano in Italia altri due organismi pagatori “nazionali”: SAISA (Servizio autonomo per gli interventi nel settore agricolo – Agenzia delle dogane) per le restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli; Ente Risi, per interventi nel settore risicolo.

Tabella 1 FEAGA 2012

FEACA - Rimborso delle spese liquidate nell'anno finanziario 2012 dagli organismi pagatori
 Euro

MESE/ANNO		ORGANISMI PAGATORI												FINANZIAMENTO RIVOLTO				Conversioni finanziarie
Specie	Rimborso	AGEA Pagatore	Ag. Dogane SAISA	Ente Fisi	AVEVA Veneto	ARTEA Toscana	AGREA Emilia R.	C.P.R. Lombardia	ARCEA Calabria	ARPEA Piemonte		OPPA3 Botzino	APPAG Trento	TOTALE	AGEA Coord. Rettilifiche finanziarie	CE	TOTALE	
										i	j							
Richiesto Acquisito		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l = a + k	m	n	p = m + n		
nov-11	60-11	836.634.945,70	1.750.323,24	0,00	159.024.195,92	74.799.539,81	191.736.033,06	228.287.087,74	124.741.403,26	-12.137,72	5.703.394,20	3.663.624,63	1.530.318.343,91	0,00	1.531.392.000,00	1.631.390.000,00	1.071.656,09	
dic-11	60-11	641.817.046,82	1.217.922,61	0,00	103.087.280,74	32.964.916,74	941.869,43	217.076.421,39	72.565.215,23	219.348.373,83	228.019,82	5.055,02	1.288.253.655,05	77.506.299,21	1.210.540.000,00	1.288.246.239,21	1.077.326,52	
gen-12	60-12	8.547.540,80	825.900,66	0,00	481.333.243,17	23.818.453,61	1.030.128,80	13.166.172,37	67.072.881,84	67.720.065,13	9.086,33	8.295,05	238.036.663,45	0,00	238.102.000,00	238.100.000,00	5.263.585,54	
feb-12	60-12	337.120.559,22	1.012.019,38	0,00	6.658.725,63	13.557.310,05	947.164,32	16.828.138,92	-4.399,94	56.734,67	5.719,05	0,00	378.230.170,11	0,00	379.010.000,00	379.010.000,00	5.263.585,54	
mar-12	60-12	48.525.239,45	1.321.282,69	0,00	21.873.276,91	10.657.971,75	23.465.935,26	4.872.940,76	2.234.558,69	156.082,34	7.355,59	330,02	114.159.846,10	0,00	114.260.000,00	114.260.000,00	102.093,90	
apr-12	60-12	71.007.908,29	1.266.079,98	0,00	11.269.796,61	3.259.497,66	138.056.457,75	4.283.956,13	5.281.321,81	17.387.556,25	-1.821,10	825,40	251.935.668,61	21.455.757,00	233.391.000,00	233.385.757,00	-73.841,61	
mag-12	60-12	34.417.144,63	772.553,45	0,00	6.821.335,09	2.771.881,14	9.833.988,10	447.614,55	-55.474,93	2.500.455,11	1.775,28	1.698,89	57.412.983,15	0,00	57.070.000,00	57.070.000,00	-342.983,16	
giu-12	60-12	124.624.925,82	810.279,27	7.615.665,31	37.554.817,47	11.184.207,59	35.678.207,65	27.853.573,22	9.369.800,00	56.883.194,38	15.920.712,47	10.755.936,24	316.756.388,42	-4.277.429,95	321.760.000,00	316.758.576,95	1.985,55	
lug-12	60-12	24.917.885,68	1.065.275,49	0,00	4.767.996,19	5.736.039,74	31.627.904,35	756.680,67	-13.485,96	2.804.224,80	4.598,50	56.330,52	71.128.490,29	0,00	71.190.000,00	71.136.000,00	4.859,71	
ago-12	60-12	41.893.656,29	844.950,56	0,00	15.018.431,59	6.696.040,75	48.033.576,46	2.874.295,00	1.150.098,16	701.204,64	45.632,19	180.502,66	121.174.638,55	111.540.214,56	9.630.000,00	121.173.214,56	-1.422,96	
set-12	60-12	74.212.659,63	945.635,27	0,00	10.553.815,20	8.556.857,71	5.774.150,69	7.883.470,53	-53.346,36	689.102,96	17.589,79	716,53	126.765.934,44	5.051.216,56	108.760.000,00	114.841.216,56	6.055.222,24	
ott-12	60-12	161.290.193,60	296.414,62	0,00	33.994.921,27	6.095.881,51	7.482.970,17	7.393.468,42	1.277.561,35	-112.767,62	0,00	113.704,55	217.824.404,87	0,00	218.069.766,71	208.089.766,71	-273.633,65	
nov-12	60-12	2.005.885.864,97	12.142.847,32	7.615.565,31	471.136.829,79	202.048.079,92	495.737.857,06	535.752.809,90	283.570.683,73	348.182.386,27	21.341.195,59	14.791.150,56	4.788.775.647,74	211.685.004,40	4.574.269.766,71	4.786.934.771,11	-3.679.376,53	
Totale																		

Tabella 2 FEAGA 2013

FEAC-A - Rimborsi delle spese liquidate nell'anno finanziario 2012 degli organismi preposti

[illegible]

Negli esercizi finanziari in esame, quindi, gli organismi pagatori hanno erogato aiuti comunitari agli agricoltori italiani per complessivi 9.437 milioni di euro a fronte dei quali la Commissione ha rimborsato all'Italia 9.105 milioni, al netto delle rettifiche, delle correzioni finanziarie e del prelievo supplementare quote latte e di correzioni in sede di rimborsi mensili e liquidazione conti annuali pari a 332 milioni, come evidenziato dalla seguente tabella.

Tabella 3 AGEA: Spese dichiarate dagli organismi pagatori e rimborsi comunitari negli esercizi finanziari 2012 e 2013

(in milioni)

	2012	2013
A) Spese dichiarate da organismi pagatori		
AGEA	2.406	2.394
SAISA	12	7
ENTE RISI	8	-
AVEPA (Veneto)	471	450
ARTEA (Toscana)	202	195
AGREA (Emilia Romagna)	496	419
OPR (Lombardia)	527	520
ARCEA (Calabria)	283	277
ARPEA (Piemonte)	348	346
OPPAB (Bolzano)	22	22
APPAG (Trento)	15	17
TOTALE	4.790	4.647
B) Rimborso comunitario	4.574	4.531
C) Differenza (B-A)	-216	-116
di cui:		
- correzioni e rettifiche finanziarie	-211	-113
- prelievo supplementare quote latte	-6	-
- correzioni in sede di rimborso mensile	-4	-2
- liquidazione conti annuali	5	-1
Legenda: - Le "spese dichiarate" corrispondono alle somme versate dagli organismi pagatori a operatori agricoli. - Il "rimborso comunitario" rappresenta l'importo effettivamente corrisposto dalla Commissione. - La "differenza" evidenzia le compensazioni per correzioni e rettifiche finanziarie connesse a carenze di gestione o di controllo nonché i versamenti per prelievo supplementare quote latte.		

La tabella sopra riportata fornisce l'evidenza, sotto il profilo finanziario, dell'impegno AGEA nello svolgimento della funzione di organismo pagatore regionale in confronto all'analogo impegno degli altri organismi pagatori regionali costituiti ed operanti negli esercizi: la metà dei finanziamenti comunitari al comparto agricolo nazionale è stata erogata da AGEA.

Ma il dato gestionale più significativo evidenziato nella tabella è quello che rileva la differenza tra spese dichiarate dagli organismi pagatori e rimborso comunitario: 332 milioni di euro, pari al 3,5 per cento della spesa dichiarata.

La differenza citata - che costituisce un onere non recuperabile per l'economia nazionale - congloba tra l'altro l'aspetto finanziario di due distinti fenomeni gestionali: da un lato, le rettifiche e correzioni finanziarie imposte dalla Commissione a seguito di riscontrate carenze e irregolarità nei sistemi di gestione e controllo dei fondi comunitari stanziati per l'agricoltura italiana (324 milioni); dall'altro, l'obbligo di versamento da parte dello Stato italiano (e per esso assolto da AGEA) del cosiddetto "prelievo supplementare quote latte" che colpisce la produzione di latte italiana eccedente il tetto ("quantitativo di riferimento nazionale") fissato in ambito paesi membri UE (circa 6 milioni di euro²⁵, relativi alle campagne 2007/2008 e 2008/2009).

La seguente tabella fornisce l'analisi delle compensazioni finanziarie in argomento.

²⁵ La costituzione dello Stato membro quale "debitore" del prelievo non versato dagli allevatori è prevista dalla normativa comunitaria (cfr. da ultimo reg. 1734/2007, art. 78). Il versamento dell'importo del prelievo è effettuato da AGEA (nel mese di novembre) in "compensazione", cioè deducendo tale importo dall'importo dei rimborsi richiedibili alla Commissione e relativi alle spese dichiarate (cioè sostenute) dagli organismi pagatori.

Tabella 4 FEAGA – Compensazioni finanziarie a valere sulle spese dichiarate dagli organismi pagatori

Esercizi finanziari 2012-2013

(in migliaia)

2012		2013	
Rettifiche finanziarie-Decisioni “ad hoc”			
- decisione n. 36 (a)	77.606	- decisione n. 39 (d)	30.757
- decisione n. 37 (b)	21.455	- decisione n. 40 (e)	67.754
- decisione n. 38 (c)	111.543	- decisione n. 42 (f)	14.698
Liquidazione contabile (es.2011 e 2012) (g)			
- restituzione importi	-6.119		-3.886
- rettifiche	(*)3.870		(*)6.795
- casi irregolarità e frodi imputati al 50%	1.148		-
Prelievo supplementare latte	6.061		-
T O T A L E	215.564		116.118
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AGEA			
(a) Decisione 2011/689/UE			
(b) Decisione 2012/89/UE			
(c) Decisione 2012/336/UE			
(d) Decisione 2012/500/UE			
(e) Decisione 2013/123/UE			
(f) Decisione 2013/433/UE			
(g) Decisione 2012/240/UE e 2013/2010/UE			
*comprese correzioni in sede di rimborso mensile			

Gli oneri connessi al prelievo supplementare non sono direttamente riconducibili a responsabilità gestionali degli organismi pagatori, ivi compreso AGEA²⁶. Mentre lo sono le imputazioni della Commissione correlate a inefficienze ed irregolarità connesse al concreto operare di quei sistemi di gestione e di controllo che AGEA e gli altri organismi pagatori hanno l'obbligo di attivare a tutela della protezione degli interessi finanziari dell'UE.

²⁶ Sulla problematica delle “quote latte”, vedere più avanti in questo paragrafo.

Va sottolineato che l'onere di cui si tratta (compensazioni finanziarie) non ha alcuna evidenziazione contabile nei rendiconti di AGEA, in quanto i fatti gestionali concernenti i rapporti finanziari con l'UE vengono rilevati in un distinto sistema di conti basato su una "contabilità per cassa", e ciò in conformità della regolamentazione comunitaria.

In merito alle problematiche connesse alle rettifiche e correzioni finanziarie e al prelievo supplementare quote latte, la Corte dei conti ha ampiamente riferito al Parlamento, e a tali relazioni si rimanda²⁷, mentre in questo paragrafo, vengono puntualizzati ed aggiornati vicende e dati.

E', quindi, necessario ricordare che, con riferimento alle rettifiche finanziarie per decisioni "ad hoc" e per liquidazioni dei conti del periodo 1999–2013, l'onere sostenuto dall'Italia è stato pari a circa 2.084,5 milioni di euro (al netto dell'onere per il prelievo supplementare latte), così ripartito:

²⁷ Cfr.: Corte dei conti, Sezioni per gli affari comunitari e internazionali, Relazioni annuali 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 sui "Rapporti finanziari con l'UE e l'utilizzazione dei fondi comunitari", per quanto concerne le rettifiche e correzioni finanziarie. La vicenda delle quote latte è stata oggetto di attenta considerazione e rilievi da parte della Corte dei conti sin dal 2002 e per tutto il successivo decennio. Cfr. al riguardo: a) Corte dei conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, Relazione speciale 3/2002 ("Il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari"), Relazioni annuali 2002-2012 ("I rapporti finanziari con l'Unione Europea e l'utilizzazione dei fondi comunitari"), Relazione speciale 2/2012 ("Il prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario"); b) Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, delibera 20/2012 (Relazione su "Quote latte: la gestione degli interventi di recupero delle somme pagate dallo Stato in luogo degli allevatori per eccesso di produzione"). Tutti i documenti sopra citati sono pubblicati sul sito istituzionale della Corte dei conti.

Tabella 5 FEAGA – Rettifiche finanziarie periodo 1999-2013

(Situazione al 31 dicembre)

	31 dicembre 2012		31 dicembre 2013	
- Rettifiche finanziarie imputate 1999 – 2013				
• decisioni di conformità (“ad hoc”)	milioni di euro	1.403,0	milioni di euro	1.493,9
• decisioni di liquidazione dei conti	“ “ “	274,5	“ “ “	279,8
- Casi di irregolarità 1982 – 1999	“ “ “	310,8	“ “ “	310,8
Totale	“ “ “	1.988,3	“ “ “	2.084,5

Per quanto concerne il profilo della gestione legale delle sopra ricordate imputazioni finanziarie, va rilevato che AGEA, su parere e con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ha negli anni proposto ricorso davanti agli organi giurisdizionali dell’Unione Europea avverso 22 decisioni di conformità (per l’importo di 1.301 milioni circa). Tutti i ricorsi già decisi al 31 dicembre 2013 (n. 15 per 725 milioni) sono stati respinti. Nell’anno successivo 2014 sono stati decisi e respinti altri due ricorsi per 162 milioni di euro: in totale 17 ricorsi decisi e tutti respinti per 887 milioni.

□ Puntualizzazioni a parte merita la vicenda delle “quote latte”²⁸.

Su di essa, la Sezione ha ampiamente riferito nella precedente relazione con dati e situazioni aggiornati alla fine dell’esercizio 2012, che vengono riproposti in questa sede.

La complessità della vicenda emerge dal più rilevante dei profili, quello finanziario (evidenziato nella seguente tabella), che attesta l’onere che l’Italia ha sopportato a titolo di

²⁸ Cfr. precedente nota 28.

“prelievo supplementare quote latte” quale riflesso immediato degli esuberi produttivi accertati nelle quattordici campagne lattiero-casearie dal 1995–1996 al 2008–2009 (le quattro successive campagne non hanno prodotto esuberi) onere quantificato a fine 2013 nei 2.537 milioni di euro già versati alla Commissione europea che sostanziano una perdita netta per l’economia italiana, finanziata quasi per intero (con la sola esclusione, al momento, del prelievo già riscosso dai produttori) con anticipazioni della Tesoreria centrale dello Stato.

Tabella 6- AGEA. Feaga – Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(in milioni)

Situazione al 31 dicembre 2012 relativa alle campagne dal 1995/1996 al 2011/2012												
Periodo	Esubero nazionale (Tonnellate)	Prelievo nazionale (dovuto a UE)	Prelievo imputato ai produttori		Prelievo riscosso		Rateizzazione legge 119/03		Rateizzazione legge 33/2009		Prelievo da riscuotere non rateizzato	
			Produttori (n.)	Importo	Produttori (n.)	Importo	Produttori (n.)	Importo rateizzato	Produttori (n.)	Importo rateizzato	Produttori (n.)	Importo
1995/1996	568.830		13.516	112	36	3.464	7.553	46	6	0	2.493	30
1996/1997	570.775		15.975	177	22	4.396	7.980	79	18	1	3.581	74
1997/1998	631.533		16.375	193	16	3.932	8.155	82	13	0	4.275	96
1998/1999	679.230	1.386	11.482	194	9	2.183	6.172	72	7	0	3.120	113
1999/2000	573.939		6.813	138	5	1.094	3.347	36	7	0	2.365	98
2000/2001	407.882		8.072	138	6	2.596	2.717	19	16	0	2.743	113
2001/2002	443.370		7.081	151	4	2.875	1.620	13	14	0	2.572	134
2002/2003	666.074	253	10.118	225	52	7.676			96	5	2.346	168
2003/2004	468.501	174	2.136	177	13	678			91	9	1.367	155
2004/2005	408.031	144	1.418	151	12	316			72	9	1.030	130
2005/2006	610.916	197	5.800	204	44	4.568			138	16	1.094	143
2006/2007	617.623	177	5.531	184	24	4.341			119	19	1.071	142
2007/2008	577.240	161	1.517	171	3	358			136	20	1.023	149
2008/2009	155.034	45	876	47	5	199			57	6	620	37
2009/2010	0	0										
2010/2011	0	0										
2011/2012	0	0										
TOTALI (*)		2.537		2.264	250			346		86		1.582

Fonte: AGEA

(*) Differenze in +/- di una/due unità sono dovute agli arrotondamenti

Dei ricordati 2.537 milioni di euro, 2.264 milioni sono stati imputati ai produttori eccedentari, sui quali avrebbe dovuto gravare l'intero onere del prelievo supplementare, come detto finanziato, invece, con fondi pubblici e quindi posto a carico della generalità dei contribuenti italiani. I citati produttori finora hanno versato soltanto 250 milioni avendo nella quasi totalità, da un lato, impugnato in sede giurisdizionale i provvedimenti di prelievo, e, dall'altro, avendo beneficiato nel trascorso decennio di iniziative legislative "ad hoc" tra le quali assumono rilievo due provvedimenti di rateizzazione del debito accumulato dai produttori di latte intervenuti nel 2003 e nel 2009 che hanno spinto alcuni produttori (di solito debitori di importi non rilevanti) a sottoscrivere accordi di rateizzazione per l'importo di 346 milioni e 86 milioni, rispettivamente, per le due rateizzazioni. Del secondo provvedimento si tratta brevemente qui di seguito²⁹.

- Con decretazione d'urgenza, nel quadro delle misure assunte a sostegno dei settori industriali in crisi, all'inizio del 2009 è stato disposto un duplice intervento a favore dei produttori lattiero-caseari: da un lato, l'assegnazione delle quote integrative del quantitativo nazionale di latte attribuite all'Italia dall'UE; dall'altro, la facoltà di rateizzare il prelievo dovuto e non versato³⁰.

Quale autorità competente a realizzare gli interventi citati viene istituita la figura di "Commissario straordinario" che, per l'espletamento della propria attività, si avvale degli uffici competenti di AGEA ed è retribuito con un emolumento di 60.000 euro lordi annui, anch'esso a carico del bilancio dell'Agenzia³¹.

²⁹ Più ampiamente per l'attuazione sia della normativa del 2003 (legge 30 maggio 2003, n. 119), sia di quella del 2009 (d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33), si rimanda alle relazioni speciali ed annuali della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, in precedenza citate, ed in particolare per la rateizzazione del 2009, alla relazione annuale 2010.

³⁰ Cfr. d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33. Gli articoli del citato d.l. che trattano del settore lattiero-caseario vanno da "art. 1.8 bis" ad "art.1.8 septies". Il decreto in argomento era stato preceduto da un altro decreto legge (5 febbraio 2009, n. 4) non convertito. Due le motivazioni a sostegno del ricorso alla decretazione di straordinaria necessità ed urgenza.

- La prima, veramente contingente, ha fatto perno sull'imminente avvio della campagna lattiera del prossimo aprile (2009) e ha indotto il Governo ad "adottare disposizioni per assicurare la prioritaria assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte", nonché per "assicurare la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte".
- La seconda, di più ampia prospettiva, ha più analiticamente individuato le ragioni della ricordata rateizzazione nella triplice finalità di "consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuto dai produttori, deflazionare il relativo contenzioso".

³¹ Cfr. art. 1.8 quinquies (comma 6) che prevede che il Commissario è nominato, fino al 31 dicembre 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro paaf ed è scelto tra i dirigenti del Ministero paaf e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate.

- Dal 2009 al 2012 si sono succeduti nell'ufficio di commissario straordinario dapprima il direttore generale di SIN s.r.l., società controllata da AGEA, e, dopo un periodo di vacanza, un dirigente generale del Corpo forestale dello Stato³². E' poi stato nuovamente nominato quale commissario straordinario l'ex direttore generale (ora dirigente) di SIN spa con mandato scadente al 31 dicembre 2012³³
- La tempistica delle attività da porre in essere dal Commissario straordinario è stata rallentata da impugnazioni proposte dai produttori dinanzi al TAR che ha rigettato nel merito la maggior parte dei ricorsi.

Per i procedimenti di rateizzazione definiti, occorre sottolineare che i produttori hanno beneficiato di due successive proroghe, disposte con provvedimenti normativi, del termine di scadenza del versamento della prima rata che originariamente fissato per il 30 giugno 2010, è stato rideterminato prima per il 31 dicembre 2010 e poi per il 30 giugno 2011³⁴. Ancora una volta, quindi, norme che hanno introdotto meccanismi premiali a beneficio dei produttori-debitori che, dilazionando “i pagamenti connessi a rateizzazioni cui i produttori hanno aderito, non appaiono concorrere ad una rapida definizione del problema”³⁵.

- Sulla base dei dati AGEA aggiornati alla fine del 2013 le risultanze dell'attività di rateizzazione possono così sintetizzarsi.
- Produttori/debitori “non rateizzanti”, n. 1.588 per 1.582 milioni di euro;
 - Produttori/debitori “rateizzanti”, n. 334 per 86 milioni di euro; di questi soltanto n. 127 sono in regola con il pagamento delle rate di ammortamento.

Ulteriori adesioni alla rateizzazione sono possibili in quanto il procedimento instaurato dalla decretazione d'urgenza – gestito come detto dal Commissario straordinario con il supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio di AGEA da sempre dedicato al settore quote latte – non risulta ancora concluso con riguardo alla maggior parte dei non aderenti alla rateizzazione, nei

³² Il termine della gestione commissariale, originariamente previsto per il 31 dicembre 2010, è stato successivamente prorogato al 31 marzo 2011, con possibilità di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 (cfr. art. 1, d.l. 29 dicembre 2010, n. 255, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato decreti di nomina e poi di proroga del primo commissario in data, rispettivamente, 15 aprile 2009 (fino al 31 dicembre 2010), 19 gennaio 2011 (fino al 31 marzo 2011). Successivamente, avendo disposto con proprio decreto 25 marzo 2011 di prorogare al 31 dicembre 2011 il termine per l'espletamento dei compiti affidati al commissario straordinario, il citato Presidente ha, con decreto 18 maggio 2011, nominato il secondo commissario straordinario per il periodo 18 maggio-31 dicembre 2011, ma di fatto tale decreto è stato notificato all'interessato il 3 agosto 2011, e ad AGEA l'11 gennaio 2012.

³³ Cfr. decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21 marzo 2012. Il mandato disposto con il decreto in argomento è stato esercitato in “prorogatio” fino al 14 febbraio 2013.

³⁴ Cfr. d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 40 bis (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) e d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2 comma 12-duodecies (convertito in legge 26 febbraio 2011, n.20).

³⁵ Cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo, delibera 20/2012, pag. 56.

confronti dei quali è stata avviata, negli ultimi mesi del 2012, un'ulteriore fase procedimentale consistente nella intimazione di adesione alla rateizzazione, in assenza della quale sono previste, da un lato, la misura della revoca della maggior quota individuale di produzione latte assegnata e, dall'altro, l'iscrizione a ruolo propedeutica alla riscossione anche coattiva.

- I dati sopra riportati avvalorano perplessità già dalla Corte espresse³⁶ in merito ad una realizzazione almeno soddisfacente del principale degli obiettivi politico-amministrativi della decretazione di urgenza in argomento che ha interessato il comparto lattiero-caseario all'inizio del 2009: quello dell'accelerazione delle procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuto dai produttori-debitori e di garantirne l'incasso attraverso la rateizzazione. Obiettivo, questo, che si configurava strettamente correlato a quello, anch'esso non perseguito, di deflazionare il contenzioso in materia di prelievo supplementare.

Deve infine la Corte ribadire quanto già affermato in altra sede³⁷ che “è del tutto insostenibile, sia per i principi comunitari ostativi agli aiuti di Stato, sia per le considerazioni di politica economica interna generale e relative alla congiuntura attuale, mantenere a carico dello Stato, e quindi della collettività, gli oneri derivanti dal comportamento *contra legem* di operatori del settore lattiero-caseario”.

- Con la campagna lattiero-casearia 2014/2015, terminata il 31 marzo 2015 è cessato il regime delle quote latte introdotto dalla regolamentazione comunitaria nel 1984³⁸.

Dopo un quinquennio di contenimento della produzione di latte entro i limiti della quota disponibile, nell'ultima campagna citata è stato di nuovo registrato un esubero produttivo che ha determinato un prelievo da versare alla UE pari a 30,5 milioni di euro, che, cumulato con i precedenti prelievi pari a 2.537 milioni, fissa in 2.567,5 milioni il prelievo UE per il regime comunitario quote latte relativo al periodo 1995/96 – 2014/2015.

³⁶ Cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, Relazione annuale 2010, pag. 334.

³⁷ Cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, Relazione speciale n. 2/2012 pag. 58.

³⁸ Cfr. regg. (CEE) 896/84 e 857/84.

3.1.6 La politica di sviluppo rurale e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

- Analogamente a quanto avviene nel comparto dei finanziamenti diretti agli agricoltori e delle misure volte a regolare i mercati agricoli gestiti dal FEAGA, AGEA svolge funzioni di organismo di coordinamento e funzioni “suppletive” di organismo di pagamento anche nel comparto del regime di sostegno allo sviluppo rurale finanziato, a partire dal 2007, dall'autonomo Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale³⁹, in base ad un programma settennale (2007–2013) dotato di uno stanziamento iniziale di 91,3 miliardi di euro da ripartire tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea⁴⁰.
- Il finanziamento FEASR è integrato da finanziamenti pubblici nazionali (“cofinanziamento”) e amministrato in regime di “gestione concorrente” tra Stati membri e Unione Europea.

Nei suoi aspetti essenziali, la politica di sviluppo rurale disegnata dalla normativa UE per il settennio 2007–2013 si articola nelle seguenti successive iniziative e connessi adempimenti:

³⁹ In precedenza il finanziamento allo sviluppo rurale era assicurato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia unitamente a quello per gli aiuti diretti e la regolamentazione dei mercati.

⁴⁰ Il quadro normativo di riferimento per la politica di sviluppo rurale è costituito:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Reg. (CE) n. 1290/2005: | relativo al finanziamento della politica agricola comune (FEAGA e FEASR); |
| - Reg. (CE) n. 1698/2005: | sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); |
| - Reg. (CE) n. 1974/2006: | recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (modificato da Reg (CE) 482/2009 dell'8 giugno 2009; |
| - Reg. (CE) n.1975/2006: | del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. |
| - Reg. (CE) n. 1320/2006: | del 5 settembre 2006, recante disposizioni per transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; |
| - Reg. (CE) n. 883/2006: | del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR; |
| - Reg. (CE) n. 885/2006: | del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; |
| - Dec. 2006/144/CE: | del 20 febbraio 2006 relativa agli Orientamenti Strategici Comunitari per lo sviluppo rurale; |
| - Dec. Commissione 2006/636/CE: | del 12 settembre 2006, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale 2007-2013 (modificata da decisione 2009/14/CE del 17 dicembre 2008, da decisione 2009/545/CE del 7 luglio 2009 e da decisione 2010/236/UE del 27 aprile 2010). |
| - Dec. 2009/14/CE: | del 17 dicembre 2009, sulla modulazione obbligatoria e riforma mercato del vino. |

- accordo interistituzionale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione con il quale è stato definito il quadro finanziario della spesa UE per il settennio⁴¹ fissandone sia un tetto massimo annuale, sia la sua ripartizione tra i vari comparti di spesa⁴².
- ripartizione tra i Paesi dell'UE del finanziamento annuale assegnato alla politica di sviluppo rurale.
- definizione da parte degli Stati membri dei “Quadri strategici nazionali (QSN)” e dei loro programmi annuali per lo sviluppo rurale (in Italia, su base regionale e di province autonome) entro i limiti dell'assegnazione annuale UE e con la indicazione ed individuazione delle risorse pubbliche nazionali destinate a “concorrere” con il finanziamento UE. In Italia queste risorse sono assicurate dall'intervento dello Stato⁴³ e, in minima parte, dal concorso regionale/provinciale.
- attuazione dei psr (programmi di sviluppo rurale), loro monitoraggio e valutazione.

L'iniziale stanziamento di 91,3 miliardi di euro è stato poi incrementato di 4,9 miliardi di euro (in totale, quindi, 96,2 miliardi) in attuazione delle decisioni assunte in sede comunitaria⁴⁴ a seguito della verifica nel 2008 dello “stato di salute” della riforma della politica agricola comune (PAC) e della individuazione degli obiettivi strategici del “piano di ripresa economica europeo”.

- Al nostro Paese è stato destinato uno stanziamento complessivo di 8.986 milioni di euro (di cui 3.341 milioni da destinare alle regioni meno sviluppate dell'obiettivo comunitario “convergenza”: Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata) che rappresenta il 9,3% del totale che è stato ripartito tra gli Stati membri dell'UE negli importi riportati nella seguente tabella⁴⁵.

⁴¹ Cfr.: “Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sulla sana gestione finanziaria” del 17 maggio 2006 (2006/C139/1).

⁴² Sei sono i comparti di spesa finanziati dall'accordo: a) crescita sostenibile; b) conservazione e gestione risorse naturali (in tale ambito è collocato lo sviluppo rurale); c) cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia; d) ruolo mondiale della UE; e) amministrazione; f) compensazioni.

⁴³ Il cofinanziamento statale per i psr è assicurato dal “Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie” (legge 16 aprile 1987, n. 183) presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

⁴⁴ Cfr.: regolamenti del Consiglio del 19 gennaio 2009, nn. 72/2009, 73/2009, 74/2009; n. 473 del 25 maggio 2009 nonché decisione del Consiglio n. 2009/61 del 19 gennaio 2009.

⁴⁵ Cfr.: decisione della Commissione n. 2010/236/UE del 27 aprile 2010, che ha modificato la precedente decisione n. 2006/636/CE che aveva ripartito tra gli Stati membri 90.983 milioni di euro, di cui 8.292 milioni assegnati all'Italia.

Tabella 7 FEASR – Ripartizione per Stato membro UE del sostegno per lo sviluppo rurale 2007 – 2013

(prezzi correnti in euro)

Stato Membro	Stanziamenti 2007-2013	
	Importo totale	Importo minimo da destinare alle regioni dell'obiettivo convergenza
Belgio	487.484.306	40.744.223
Bulgaria	2.642.248.596	692.192.783
Repubblica Ceca	2.857.506.354	1.635.417.906
Danimarca	577.918.796	0
Germania	9.079.695.055	3.174.037.771
Estonia	723.736.855	387.221.654
Irlanda	2.494.540.590	0
Grecia	3.906.228.424	1.905.697.195
Spagna	8.053.077.799	3.178.127.204
Francia	7.584.497.109	568.263.981
Italia	8.985.781.883	3.341.091.825
Cipro	164.563.574	0
Lettonia	1.054.373.504	327.682.815
Lituania	1.765.794.093	679.189.192
Lussemburgo	94.957.826	0
Ungheria	3.860.091.392	2.496.094.593
Malta	77.653.355	18.077.067
Olanda	593.197.167	0
Austria	4.025.575.992	31.938.190
Polonia	13.398.928.156	6.997.976.121
Portogallo	4.059.023.028	2.180.735.857
Romania	8.124.198.745	1.995.991.720
Slovenia	915.992.729	287.815.759
Slovacchia	1.996.908.078	1.106.011.592
Finlandia	2.155.018.907	0
Svezia	1.953.061.954	0
Regno Unito	4.612.120.420	188.337.515
Totali	96.244.174.687	31.232.644.963